



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

**DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
N. 315 DEL 11/09/2018 REG. GEN.
N. 105 DEL 11/09/2018**

OGGETTO: SOSTITUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI – DETERMINAZIONI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Con deliberazione n. 74 del 19.6.2018, integrando la programmazione di personale, si dava atto dell'imminente straordinaria necessità di sostituzione dell'(unico) addetto ufficio tributi, per alcuni mesi, prevedendo tra le opzioni possibili, il ricorso alla somministrazione di lavoro;
- Si sono ricercate anche soluzioni alternative, quali l'esternalizzazione tramite operatore economico privato (tramite contatti informalmente avviati), ma senza rinvenire soddisfacenti o economiche soluzioni per quanto riguarda l'esternalizzazione;
- Il ricorso a rapporti con dipendenti di altri enti ex art. 1 comma 557 legge 311/2004 è dal canto suo particolarmente disagiata, per la difficoltà (anch'essa sperimentata attraverso contatti informali con personale di altri enti) di reperire soggetti disponibili, e per fasce orarie consone alla funzionalità del servizio presso questo ente (orario compreso in quello di apertura degli uffici di Costigliole);
- Si ritiene a questo punto utile il ricorso alla somministrazione di lavoro, per esigenze temporanee o eccezionali ai sensi di legge, tenuto conto della critica situazione prevista per il Comune per assenza dell'unica dipendente in dotazione per tale servizio; le risorse finanziarie disponibili, tra l'altro, ne consentono soltanto la sostituzione parziale (al momento, 10 ore rispetto alle 36 di assenza), e già questo determinerà criticità di funzionamento;
- Sul punto, si richiamano per intero le considerazioni già espresse in occasione del piano performance, relativamente alla grave carenza di organico dell'ente, al limite della possibilità di svolgimento dei servizi essenziali;
- Richiamato quanto specificato in merito alla somministrazione di lavoro da autorevoli commentatori (Personale news, Publika, n. 7/2014);
- Dato atto che viene rispettato il limite del 20% stabilito dal combinato disposto degli artt. 52 e 50 comma 3 del contratto funzioni locali sottoscritto il 21.5.2018;
- Dato atto che la formula della somministrazione di lavoro è quella più confacente

per questo ente, in quanto consente la massima flessibilità operativa; la disponibilità solo di poche ore, infatti, determinerà necessariamente anche la rimodulazione oraria in situazioni particolari dettate da esigenze dell'utenza per appuntamenti o da esigenze dell'amministrazione; inoltre l'ente deve avere la garanzia che il lavoratore proposto sia in grado di svolgere l'attività, in autonomia, come sotto indicato, e deve pertanto poter avvalersi di strumento che consenta di acquisire tale garanzia;

- Dato atto infatti che questo ente deve disporre di unità di personale che non necessiti di preventiva particolare formazione, in quanto trattandosi di unico dipendente è necessario che il medesimo sia in grado di svolgere autonomamente le attività dell'ente, per cui al somministratore di lavoro si richiederà personale in espresso possesso di tale requisito (attività già svolta presso comune, preferibilmente presso comune di piccole dimensioni, a contatto con il pubblico, e se possibile proprio presso il servizio tributi);
- Dato atto che non si reputa opportuno attivare selezione a tempo determinato, per la tempistica correlata, e per le motivazioni sopra indicate in merito alle particolari connotazioni del profilo richiesto;
- Dato atto che questo ente non dispone di proprie graduatorie a tempo indeterminato da utilizzare per l'esigenza a tempo determinato in questione, e che anche l'utilizzo di graduatorie a tempo indeterminato di altri enti si appalesa non particolarmente idonea per le motivazioni di flessibilità di cui sopra;
- Dato atto che quanto sopra rileva anche ai fini della particolare connotazione che deve rivestire il ricorso alla somministrazione di lavoro (come specificato dalle norme di riferimento);
- Richiamato l'art. 36 del D. lgs. n. 165/2001;
- Richiamato il d. lgs. n. 81/2015 s.m.i., nei limiti dell'applicazione all'ente locale;
- Richiamata la delibera dell'ANAC n. 206 del 1 marzo 2018 che ha aggiornato le Linee Guida n. 4, relative alle procedure per l'affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, al fine di renderle conformi al disposto del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
- Dato atto che le citate linee guida, per gli affidamenti di importo ridotto (<40000 euro), prevedono che “ la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza”;
- Dato atto che il dimensionamento dell'affidamento si può collocare sotto i 10.000 euro, piuttosto modesto, e considerato che a tale riguardo si è presa in considerazione procedura esperita congiuntamente da due enti vicini (Melle e Valmala) (documentazione agli atti) che nell'attivare rapporto di somministrazione, hanno richiesto più preventivi di spesa, individuando operatore economico che ha praticato l'offerta più conveniente;

Dato atto che l'operatore economico interessato, SYNERGIE ITALIA spa, ha confermato come si desume dall'ammontare del preventivo, detta condizione economica pari ad euro 18,7 orari oltre all'IVA da applicarsi per le voci pertinenti (già euro 18,00 I.V.A. esclusa,

rimodulati sulla base dell'adeguamento del recente contratto funzioni locali sottoscritto in data 21 maggio 2018);

Dato atto che la citata procedura è stata espletata nell'ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), e che si ritiene di disporre affidamento diretto all'aggiudicatario come sopra individuato anche per questo Comune, utilizzando quale riferimento il prezzo di aggiudicazione;

Dato atto che per quanto consta, l'affidatario è soggetto: in possesso dei requisiti richiesti; rispondente per quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare; praticante prezzo congruo in rapporto alla qualità della prestazione; per quanto riguarda il principio di rotazione, l'operatore economico in questione non risulta aver avuto precedenti commesse negli ultimi anni da parte di questo Ente;

Dato atto della verifica DURC in data 31/08/2018, regolare;

Dato atto del piano performance (piano integrato obiettivi, secondo la declinazione in atto presso l'ente);

Richiamate le disposizioni di cui all'articolo 183 comma 8 del d. lgs. N. 267/2000, che prevede l'obbligo a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che:

Dato atto che il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio di esercizio annuale 2018 e annuale 2019;

Dato atto che a seguito verifica preventiva il programma dei pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (richiamando però per i limiti di spesa quanto indicato sopra, nonché negli atti già citati o richiamati in essi, con riferimento alla necessità di assicurare la sostituzione per garantire diritti a copertura costituzionale), e previo adeguamento degli stanziamenti di spesa, per assicurare copertura integrale per tutto il periodo previsto;

Accertato che:

- I. l'espletamento del servizio comporta la seguente tempistica di massima:
 - tempo previsto per il completamento del servizio: per l'intera durata del servizio, ovvero sostituzione obbligatoria del personale interessato e sostituzione facoltativa; al momento l'affidamento riguarda la sola sostituzione obbligatoria, e subordinatamente alle condizioni di cui infra;
 - Tempi di pagamento secondo le seguenti tempistiche previste: fatture mensili da pagarsi entro 30 giorni dal ricevimento;

Dato atto del chiarimento della Sezione Autonomie, con deliberazione n. 15/2018: la pronuncia riguarda l'operatività del limite previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 nell'ipotesi in cui un ente locale di piccole dimensioni abbia fatto ricorso a personale a tempo determinato nel 2009, o nel triennio 2007-2009, per importi di modesta entità non suscettibili di costituire un idoneo e attuale parametro a fini assunzionali.

La Sezione muove le premesse nel fatto che negli enti di esigue dimensioni, la non programmabile assenza di unità di personale (come per congedi per maternità) comporta indiscutibili difficoltà nel mantenimento delle strutture e nell'erogazione di servizi e ricorda il proprio precedente espresso nella delibera 1/2017. In tale pronuncia la Sezione Autonomie aveva chiarito che l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, dall'art. 9, comma 28, DL. n. 78/2010, non potendo determinare il limite di spesa secondo il citato decreto, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale,

La nuova delibera dello scorso 25 luglio, n. 15/2018 chiarisce che tale principio è applicabile anche agli enti virtuosi di piccole dimensioni ed è conseguenza dello stesso principio di adattamento stabilito dalle Sezioni Riunite di controllo. Questo consiste nell'obbligo di contenere nel tempo la spesa di personale e, contemporaneamente, di tenere in debito conto la struttura ridotta di piccoli enti e la necessità di "modulare il vincolo assunzionale flessibile al fine di salvaguardare l'erogazione e la funzionalità dei servizi essenziali" (cfr Delibera 11/2012/QMIG).

Il criterio della "spesa necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente" rappresenta, dunque, una concreta indicazione per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione e contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i quali, se di modeste dimensioni, possono contare su esigue risorse umane a disposizione e risulterebbero oltremodo penalizzati dall'assenza di spesa storica pur essendo particolarmente esposti a contingenze di natura straordinaria e non prevedibile.

In tal caso la nuova soglia di spesa costituirà il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi.

Dato atto di quanto segue:

- ❖ rispetto del pareggio di bilancio per l'esercizio decorso (legge n. 208/2015);
- ❖ comunicazione alla Ragioneria generale dello Stato dell'avvenuto rispetto del pareggio di bilancio entro il 31.3. (legge n. 232/2016);
- ❖ rispetto del pareggio di bilancio dell'anno in corso (indicazione fornita dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti per il patto di stabilità e che si ritiene applicabile anche ai vincoli del pareggio di bilancio);
- ❖ spesa del personale inferiore alla media delle spese sostenute negli anni 2011, 2012, 2013 (art. 1, comma 557 ss. legge n. 296/2006); rispetto tetto di spesa personale a tempo determinato esercizio 2009 nei limiti di euro annui 46.279,04 maggiorato di quanto cogentemente indispensabile per evitare la paralisi di servizi a rilevanza costituzionale: servizio di polizia sostituzione temporanea da 24 settembre 2018 a 31 dicembre 2018 costo euro 8.730,00; servizio ufficio tributi sostituzione

temporanea parziale previo affiancamento per assenza obbligatoria periodo 17 settembre - 31 dicembre 2018 euro 2.200,00; servizio ufficio tributi sostituzione temporanea parziale per assenza obbligatoria periodo 1.1.2019 - 6 marzo 2019 euro 2.000,00;

- ❖ adozione annuale del piano triennale fabbisogni di personale con consistenza dotazione organica (art. 6 d. lgs. 165/2001 come da ultimo modificato con d. lgs. N. 75/2017); da ultimo, delibera di Giunta n. 74/2018;
- ❖ ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, d. lgs. N. 165/2001);
- ❖ approvazione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, d. lgs. N. 198/2006 e art. 6, comma 6, d. lgs. N. 165/2001) (Comitato unico di garanzia costituito in data 15/6/2017 per la durata di anni 4; piano per le azioni positive per il periodo 2018-2020, approvato con deliberazione n. 137/2017);
- ❖ attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, D.L. n. 66/2014);
- ❖ approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi ai suddetti atti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (D.L. n. 113/2016);

Dato atto che sono stati rispettati i termini del procedimento amministrativo e le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;

Dato atto che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013 (codice di comportamento), anche con riferimento al potenziale conflitto d'interessi;

Richiamata ancora ogni altra considerazione esposta nella citata deliberazione n. 74/2018, in ordine alla spesa e oneri di personale e alle esigenze critiche dell'ente al fine di assicurare la continuità dei servizi;

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 così come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174, costituito dalla sottoscrizione della presente, e inteso come conformità alla check list utilizzati nei controlli interni successivi sotto la direzione del segretario;

DETERMINA

- di disporre in esecuzione alla deliberazione di Giunta n. 74/2018 la sostituzione di personale per assenza obbligatoria presso ufficio tributi, in modo parziale, per n. 10 ore settimanali, con decorrenza 17.9.2018 e con previsione (fatto salvo quanto infra) fino alla presunta durata di assenza obbligatoria (6.3.2019) compreso periodo preventivo di affiancamento, mediante ricorso alla somministrazione di lavoro;
- di dare atto che con separato atto si procederà per la sostituzione per assenza facoltativa eventuale, previa copertura finanziaria;

- di affidare detta sostituzione a SYNERGIE ITALIA SPA, agenzia di Saluzzo, via Bagni 15, partita IVA 07704310015, al corrispettivo orario agevolato di euro 18,70 e alle ulteriori condizioni di cui a offerta MEPA (negoziiazione n. 600432);
- Di dare atto che la prosecuzione avviene con le seguenti modalità:
 - categoria C1;
 - destinazione: ufficio tributi Costigliole Saluzzo;
 - orario di lavoro: da definirsi d'intesa con responsabile servizi finanziari e Amministrazione
 - monte ore: 10 settimanali.
 - previsione di durata: come sopra indicato

-di dare atto che in ordine alla durata contrattuale, la stessa è corrispondente alla copertura effettiva di bilancio; per cui al momento il contratto viene stipulato per il periodo 17/09/2018 – 31/12/2018; di dare atto inoltre che essendo il contratto correlato a sostituzione di personale assente, è condizione per la vigenza del contratto l'effettiva assenza del personale comunale interessato, fatto salvo il periodo di affiancamento preventivo;

-di imputare la spesa presunta complessiva di euro 4.200,00 (CIG ZA524C68B5) come segue:

Esercizio 2018	Esercizio 2019	
€ 2.000,00 esigibilità 31/12/2018	€ 2.200,00 esigibilità 31/12/2019	
Cap.	350/41	
Missione	1	
Programma	4	
Titolo	I	
Macro	103	
Piano Finanziario	U.1.03.02.12.001	
Creditore	SYNERGIE ITALIA SPA	
	CIG ZA524C68B5	CUP

- Di assumere la presente quale determinazione a contrarre, alle condizioni seguenti:
 1. da linee guida Anac n. 4: facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, alla stipula del contratto da

effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è disposta la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; nel presente caso, il contratto viene stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio costituita dal caricamento della presente determina sulla piattaforma MEPA quale parte integrante del contratto.

- Di pubblicare integralmente la presente nella sezione "amministrazione trasparente" disponendo altresì per l'invio dei dati previsti dalla legge n. 190/2012.

Costigliole Saluzzo, li 11 settembre 2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico DOTT. FLESIA CAPORGNO PAOLO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa